



REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO AI DIPENDENTI DELLE SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA INERENTI FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ISTITUZIONALI

Sommario

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO AI DIPENDENTI DELLE SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA INERENTI FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ISTITUZIONALI..... 1

ART. 1 - Finalità 2

ART. 2 - Ambito soggettivo e di applicazione 2

ART. 3 - Presupposti..... 2

ART. 4- Esclusioni 3

ART. 5- Anticipazioni 3

ART. 6 – Conflitto d’interesse 3

ART. 7 - Patrocinio dell’Avvocatura erariale..... 4

ART. 8 - Procedimento di rimborso 4

ART. 9 – Limiti di rimborsabilità 5

ART. 10 – Durata e provvedimento conclusivo del procedimento 6

Art. 11 – Rimborso delle spese per i giudizi contabili..... 6

ART. 12 – Norma di rinvio..... 6

ART. 13 - Foro competente..... 6

ART. 14 – Entrata in vigore 6



ART. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in L. 23 maggio 1997 n. 135, la fattispecie del rimborso delle spese legali che i propri dipendenti, convenuti in giudizio, abbiano sostenuto a causa e in dipendenza di un procedimento giudiziario, per responsabilità civile, penale e amministrativa, relativo a fatti e comportamenti connessi direttamente all'espletamento del servizio e/o all'adempimento di doveri d'ufficio.

ART. 2 - Ambito soggettivo e di applicazione

1. Il diritto a richiedere il rimborso delle spese legali sussiste nei confronti del personale dipendente dell'Ateneo, a tempo indeterminato o determinato e degli agenti in nome e per conto dell'Amministrazione universitaria.

2. Il personale dipendente dell'Amministrazione universitaria, che svolga servizio in regime di convenzione presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma o presso altre strutture sanitarie convenzionate, può chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per effetto di procedimenti giudiziari promossi nei confronti dello stesso, a condizione che gli atti e/o i fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, oggetto del giudizio di responsabilità, non siano direttamente e funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale, in quanto tale prestata nell'interesse della struttura sanitaria.

3. Il presente regolamento, in presenza dei presupposti di legge, si applica anche agli eredi del dipendente.

ART. 3 - Presupposti

1. L'Amministrazione universitaria è legittimata a contribuire alla spesa per la difesa di un suo dipendente in presenza dei presupposti di cui al comma seguente.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il diritto a richiedere il rimborso delle spese legali è condizionato dalla ricorrenza dei seguenti presupposti:

- a) l'esistenza di un collegamento funzionale dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con i compiti d'ufficio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- b) l'esistenza di una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa, per i fatti addebitati;
- c) una valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato, con parere obbligatorio e vincolante.



3. I presupposti indicati al precedente comma devono ricorrere simultaneamente, fatto salvo quanto previsto, per ipotesi di eventuali anticipazioni dei rimborsi, come di seguito disciplinate.
4. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, il diritto al rimborso può essere riconosciuto esclusivamente al dipendente prosciolto con provvedimento irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Parimenti, il diritto al rimborso può essere riconosciuto al dipendente prosciolto ricorrendo un'ipotesi di esclusione del reato (artt. 50-54 c.p.).
5. La congruità, di cui al comma 2, lettera c) dell'importo da rimborsare è valutata dall'Avvocatura dello Stato, a seguito di apposita richiesta di parere avanzata dall'Amministrazione universitaria.

ART. 4- Esclusioni

1. Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali sopportate dai dipendenti, nel caso in cui non risultino integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti.
2. Il diritto al rimborso delle spese legali non sussiste in caso di conflitto di interessi tra l'Amministrazione universitaria e il dipendente.

ART. 5- Anticipazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, può autorizzare anticipazioni sul rimborso delle spese legali ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta, in corso di giudizio.
2. Il dipendente, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con eccezione di quello di cui al comma 2, lettera b), dovrà allegare tutta la documentazione utile alla valutazione da parte dell'Amministrazione, nonché fattura, in originale, quietanzata e sottoscritta dal Legale del dipendente.
3. Resta comunque salvo il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente già corrisposte dall'Amministrazione universitaria nell'ipotesi di sopravvenienza di una sentenza definitiva non liberatoria.

ART. 6 – Conflitto d'interesse

1. La situazione di conflitto di interesse risulta integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione o la posposizione dei fini pubblici agli interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione universitaria.



2. La valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di profili di conflitto di interesse costituisce motivazione del provvedimento di diniego.
3. L'eventuale valutazione iniziale sulla sussistenza del conflitto di interesse non esclude il diritto al rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse e accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.
4. La valutazione sulla sussistenza del conflitto di interesse è demandata all'Avvocatura di Stato, ai sensi dell'art. 13 del Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611.

ART. 7 - Patrocinio dell'Avvocatura erariale

1. Ai sensi dell'art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n. 16111, l'Università può richiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dei dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile o penale, inerenti fatti connessi con l'espletamento del servizio e con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, salvo che sussista un conflitto di interesse con l'Università.

ART. 8 - Procedimento di rimborso

1. I dipendenti sottoposti a giudizio per responsabilità civile o penale, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, qualora intendano affidare la propria difesa ad un avvocato del libero foro, devono darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Amministrazione universitaria.
2. Ai sensi del precedente articolo, l'Amministrazione, ove i tempi per la difesa lo consentano, si riserva la facoltà di richiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dei dipendenti entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
3. In caso di accettazione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, gli interessati, qualora si siano avvalsi di altri difensori di fiducia, non avranno diritto al rimborso delle spese legali. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione inviata all'Avvocatura di Stato, in caso di silenzio o di non accettazione da parte dell'Avvocatura stessa, i soggetti interessati potranno avvalersi di un legale di loro fiducia.
4. Quando i giudizi di cui al primo comma si concludono con sentenza o provvedimenti che escludono con certezza la responsabilità, gli interessati possono presentare istanza di rimborso (secondo il modello

¹ Art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611: L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.



predisposto dagli uffici competenti) corredata dall'originale o copia conforme dei suddetti provvedimenti, allegando la fattura quietanzata del loro difensore, entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito del provvedimento ad opera dell'Autorità Giudiziaria.

5. L'Università, nei successivi trenta giorni, trasmette tutta la documentazione all'Avvocatura dello Stato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/97, esprime parere in ordine alla congruità delle spese legali sostenute.

6. Qualora non risulti prodotto ovvero risulti insufficiente il dettaglio delle attività svolte dal legale di fiducia, l'Amministrazione universitaria invia al dipendente richiesta di integrazione del dettaglio delle attività svolte dal medesimo difensore, corredato da documentazione giustificativa² nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso³.

7. Tutte le attività non documentate sono escluse dal rimborso; fanno eccezione le attività di esame e studio e le sessioni, anche telefoniche, con cliente, colleghi, magistrati e corrispondenti, attestabili dal difensore di fiducia sotto la propria responsabilità.

8. I dipendenti sottoscrittori di una loro polizza personale che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, possono richiedere il rimborso delle spese legali sostenute all'Università, ai sensi del presente regolamento, soltanto ove autocertifichino di non avere richiesto o ricevuto rimborsi in virtù di tale polizza.

9. L'Amministrazione universitaria non darà luogo al rimborso, qualora l'interessato non adempia agli oneri previsti nel comma precedente.

ART. 9 – Limiti di rimborsabilità

1. Il rimborso delle spese legali in ordine ai compensi professionali è disposto secondo quanto previsto dalla vigente tariffa professionale, per ogni voce di attività dichiarata e riconosciuta nella stessa, nei limiti di quanto ammesso dal parere di congruità dell'Avvocatura.

2. Nei giudizi per responsabilità penale, ai fini del rimborso delle spese legali, l'Avvocatura di Stato esprimerà valutazione anche sulle eventuali maggiorazioni previste dai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi.

² A mero titolo esemplificativo, verbali di udienza, copie delle memorie e degli scritti difensivi, verbali di interrogatorio

³ Per esempio, spese di trasferta, di domiciliazione, per diritti e bolli



ART. 10 – Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il termine iniziale del procedimento di rimborso decorre dalla ricezione dell'istanza presentata dall'interessato e si conclude con determina dirigenziale di liquidazione o di diniego del rimborso, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal termine iniziale.
2. Tale termine è automaticamente sospeso per il periodo di tempo necessario ad ottenere le valutazioni dell'Avvocatura di Stato.
3. Il termine è, altresì, sospeso se risultino necessari supplementi istruttori.

Art. 11 – Rimborso delle spese per i giudizi contabili

1. Nei giudizi innanzi la Corte dei Conti, il rimborso delle spese legali può essere concesso nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto e viene meno, dunque, la necessità del parere dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 12 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. L. n. 67/1997, alla tariffa professionale penale, approvata con D.M. -Ministero della Giustizia - 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal DM 8 marzo 2018 n. 37, alle norme del codice di procedura civile e penale, nonché, fermo restando le valutazioni dell'Avvocatura di Stato richiamate nei precedenti articoli, per il personale di cui all'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, alla vigente normativa in materia e, per il personale contrattualizzato, ai contratti collettivi, vigenti e applicabili.

ART. 13 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia in ordine al rimborso e/o anticipazione delle spese legali è competente il Foro di Parma.

ART. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito informatico dell'Università.